



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA E
SERVIZI CONNESSI**

Valenza, lì 27.09.2024

Il RUP

Marco Cavallera

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Sommario

Sommario	2
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - IMPORTO E DURATA	3
ART. 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI	5
ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 5 - RESI.....	9
ART. 6 – EVENTI ECCEZIONALI	9
ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE.....	9
ART. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	9
ART. 9 MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT).....	11
ART. 10 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI.....	12
ART. 11 - LISTINI.....	12
ART. 12 - PENALITA'	12
ART. 13 - IPOTESI DI RISOLUZIONE	15
ART. 14 - IPOTESI DI RECESSO	15
ART. 15 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.....	16
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 17 - SUBAPPALTO	17
ART. 18 - CESSIONE DEI CREDITI.....	17
ART. 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	17
ART. 20 - NORME FINALI.....	17
ART. 21 – RISCHI DA INTERFERENZA	17

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è la fornitura di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definitivi dalla legge 149/05 e smi), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al DPR n. 309/1990 e smi e alla legge 49/2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale e degli altri servizi connessi, individuati come segue:

1. Tipologia di prodotto:

- A. Specialità medicinali
- B. Specialità medicinali a denominazione generica
- C. Farmaci da banco (OTC) e SOP (senza obbligo di prescrizioni)
- D. Parafarmaci ovvero i prodotti non compresi nelle precedenti categorie, medicinali omeopatici e veterinari

2. Servizi richiesti:

- Consegna di medicinali, di dispositivi per diabetici oggetto di "distribuzione per conto della ASL secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate, kit per la ricerca del sangue occulto e suo ritiro e supporto per ogni altro servizio correlato alla "Farmacia dei servizi" ed eventuali altri servizi che saranno resi disponibili;
- Fornitura dell'ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.

In ogni caso tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

La Farmacia si riserva di acquistare liberamente, sia presso le aziende produttrici, sia attraverso i loro concessionari, sia presso altri grossisti, i prodotti che riterrà più convenienti (per esempio nel caso di campagne promozionali), senza alcun obbligo di preventiva informazione all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente sia presso le aziende produttrici sia attraverso loro depositari.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacia comunale e l'aggiudicatario.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto per il periodo di mesi 36 è previsto in complessivi € 3.900.000,00, IVA esclusa.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato,

subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.

L'importo di cui sopra si intende per costo finale, al netto dell'I.V.A.

Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto alla relativa esecuzione, alle condizioni originariamente previste. In tale caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto., ai sensi dell'art. 120 del DLgs 36/2023.

Il contratto ha una durata di 36 mesi, decorrenti dal 1° novembre 2024, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme sottoindicati.

La stazione appaltante si riserva l'eventualità di prorogare il contratto per un massimo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del DLgs 36/2023. In caso di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto di appalto.

In tutti i casi di modifica del contratto in corso di esecuzione si applica l'art. 120 del DLgs 36/2023.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, trattandosi di fornitura ad unica Farmacia comunale, la relativa suddivisione potrebbe essere di ostacolo ad una esecuzione del contratto conforme alle norme capitolari.

Gli offerenti dovranno indicare una percentuale di sconto per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito riportate. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del DLgs 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

Saranno escluse le offerte riportanti percentuali di sconto inferiori a quelle minime indicate nella tabella sotto riportata.

<u>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</u>	<u>PESO PONDERALE</u>
A. Specialità medicinali con prescrizione medica <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,73%)</i>	0,4333
B. Medicinali generici – equivalenti <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 38,35%)</i>	0,1622
C. Medicinali da banco senza obbligo di prescrizione (OTC) e senza obbligo di prescrizioni (SOP) <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,55%)</i>	0,1318
D. Parafarmaci ovvero tutti i prodotti non ricompresi nelle precedenti categorie, medicinali omeopatici e veterinari <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,55%)</i>	0,2727

Nella categoria D sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo all'interno di una banca dati includendo dietetici, alimenti speciali, integratori alimentari, rimedi omeopatici, cosmetici, ecc.

Sia il valore complessivo della fornitura che l'incidenza ponderale delle diverse tipologie di prodotti, sono state stimate in via presuntiva, tenuto conto dell'andamento della fornitura di prodotti vendibili dalla Farmacia comunale nell'ultimo triennio. Pertanto l'Ente non si impegna ad acquistare nessun quantitativo minimo di prodotti.

Si evidenzia che per i farmaci da banco (OTC), i farmaci senza obbligo di ricetta (SOP), i parafarmaci ad uso umano, ad uso veterinario e materie prime, i parafarmaci erboristici, gli omeopatici ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e presidi medico chirurgici, la percentuale di sconto si intende offerta sui prezzi al pubblico registrati nella banca dati FEDERFARMA ovvero sul prezzo al pubblico IMS Alessandria in mancanza di prezzo registrato nella banca dati FEDERFARMA, ovvero sul prezzo al pubblico consigliato dal produttore in mancanza sia di prezzo FEDERFARMA che di prezzo IMS.

Al ribasso offerto in relazione a ciascuna tipologia di prodotti verrà applicato il peso ponderale ad essa corrispondente. La somma dei valori risultanti da detta operazione individuerà il miglior offerente in colui che avrà totalizzato, complessivamente, il valore più elevato. Si applica la seguente formula:

$$S = (A1 \times A2) + (B1 \times B2) + (C1 \times C2) + (D1 \times D2)$$

dove:

A1, B1, C1, D1, = peso ponderale attribuito a ciascuna tipologia;

A2, B2, C2, D2, = sconto percentuale offerto per ciascuna tipologia;

S = valore numerico attribuito, utilizzato per la formulazione della graduatoria.

I ribassi offerti dall'aggiudicatario, in relazione a ciascuna tipologia merceologica, rimarranno fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi per le specialità medicinali di classe A e di classe C, dei farmaci generici di classe A e di classe C, dei farmaci veterinari e di qualsiasi altro prodotto per il quale sia presente un prezzo registrato nella banca dati FEDERFARMA, vengono aggiornati automaticamente con l'aggiornamento della banca dati, e quindi non si procederà a revisione prezzi durante il decorso del contratto di appalto.

ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti da fornire in forza del presente appalto dovranno essere recapitati, a cura e spese del fornitore aggiudicatario, sulla base di ordini effettuati esclusivamente tramite invio telematico con indicazione immediata dei prodotti mancanti.

Nel caso in cui non sia possibile procedere tramite collegamento telematico, gli ordini potranno essere inviati tramite posta elettronica o telefonicamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni richieste telefonicamente dal personale che opera presso la farmacia.

Qualora la ditta aggiudicataria effettui, anche per brevi periodo di tempo, a clienti diversi dalla stazione appaltante, vendite promozionali o offerte speciali sul mercato riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla stazione appaltante, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicata la fornitura. La ditta aggiudicataria avrà pertanto l'obbligo della preventiva comunicazione alla farmacia dell'indizione delle sopra citate campagne promozionali.

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- 1) trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;
- 2) svolgere un servizio tempestivo di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali e garantire il ritiro dei prodotti da esso forniti che siano diventati nel tempo invendibili perché variati nella registrazione, composizione, nell'aggiornamento del foglietto illustrativo o per altro valido motivo, con emissione della nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi;
- 3) effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
- 4) attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- 5) garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- 6) concedere alla Farmacia comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- 7) consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un tabulato dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di acquisto, il prezzo al pubblico, l'utile medio riferito al mese;
- 8) informare la Farmacia comunale sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti).
- 9) garantire l'utilizzo, da parte della farmacia, di un sistema informatizzato per la gestione, che comprenda la funzione di trasmissione degli ordini con modalità telematiche, la verifica istantanea della disponibilità a magazzino dei prodotti, l'accesso ai listini dei prezzi di cessione e al pubblico e le voci mancanti, eventualmente anche mediante la fornitura e installazione dei relativi software.

I Fornitori aggiudicatari devono altresì assicurare la consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della A.S.L. di Alessandria.

Atteso che la Farmacia comunale svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria i Fornitori aggiudicatari devono comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia A, B e C o considerati urgenti, a giudizio insindacabile del Direttore della Farmacia.

L'impresa aggiudicataria si obbliga:

- a rendere disponibile a video il prezzo di cessione valido in tempo reale delle specialità medicinali SOP ed OTC, e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati;
- a non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d'autorità;
- ad inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- a non consegnare dispositivi medici privi del marchio CE;
- a dare comunicazione tempestiva al direttore di farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi e di variazioni legislative relative al settore;
- a verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- ad avvalersi, sia in fase di approvvigionamento sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche eventualmente adottate dal Ministero della salute, assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;
- ad applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- a rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto del Ministro della Sanità 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano" (pubblicato nella G.U. 14 agosto 1999 n. 190);
- a garantire forniture appropriate e continue di farmaci;
- ad adempiere agli obblighi di tracciabilità del farmaco e dei dispositivi medici;
- a rispettare tempi di consegna definiti; nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi, per ragioni, motivatamente comunicate, non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario lo stesso dovrà provvedere al ritiro del prodotto emettendo la relativa nota di accredito, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; in questo caso non verranno applicate le penalità di cui all'art. 10 del presente capitolato;
- a garantire che i prodotti abbiano al momento della consegna i seguenti termini di validità:
 - data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con un periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
 - data di scadenza non inferiore ad un anno, per i prodotti con un periodo di validità superiore a 2 anni.

Con riferimento alla fornitura di prodotti alimentari, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire:

- l'applicazione dell'autocontrollo interno ai sensi dell'art. 1-5 del Regolamento CE 852/2004, nonché l'approntamento di procedure riferite alla rintracciabilità dei prodotti forniti con

particolare riguardo all'attivazione di sistemi di allerta e conseguenti ritiri/richiami dei prodotti alimentari;

- la conformità dei prodotti alla vigente legislazione;
- il rispetto delle condizioni di igiene e controllo della temperatura anche in fase di trasporto della merce.

L'impresa aggiudicataria non potrà introdurre alcuna variante al contrattato, se non a seguito di ordine del Direttore della Farmacia.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare le consegne secondo il seguente schema:

- **dal LUNEDÌ al VENERDÌ**

- Ordine entro le ore 10,30 consegna entro le ore 12,00
- Ordine entro le ore 12,30 consegna entro le ore 16,00
- Ordine entro le ore 17,30 consegna entro le ore 19,00
- Ordine entro le ore 19,30 consegna entro le ore 09,30 del giorno successivo

- **SABATO (quando la farmacia è in turno, indicativamente un sabato al mese):**

- Ordine entro le ore 19,30 di venerdì consegna alle ore 09,30 del sabato
- Ordine entro le ore 10,30 consegna entro le ore 12,00
- Ordine entro le ore 12,30 consegna entro le ore 16,00

Le forniture dovranno essere effettuate anche per minima quantità e tassativamente a farmacia aperta e devono essere complete di ogni voce, comprese quelle relative ai servizi resi dalla farmacia (DPC, Presidi diabetici, ecc.). A tal proposito si segnala che la Farmacia osserva i seguenti orari di apertura:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30;
- il sabato (quando la Farmacia è in turno): dalle ore 09:00 con orario continuato sino alle 19:30.

L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare all'aggiudicatario le eventuali variazioni di orario di apertura della Farmacia, nel caso in cui dovessero intervenire.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il servizio di consegna, sia pure ridotto, durante gli scioperi di categoria, salvo il rispetto della normativa di settore e degli accordi sindacali ed aziendali. Le consegne dei prodotti saranno effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un farmacista collaboratore. Dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità e la sicurezza della consegna. Prima della consegna nella mani del Direttore della farmacia, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore aggiudicatario.

Il controllo della merce e le segnalazioni di errore, verranno indicativamente eseguite entro le 72 ore successive ed in tale termine di tempo segnalate alla ditta fornitrice.

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione ed al trasporto di tutti i prodotti medicinali oggetto del presente capitolato, di cui alla disciplina statale e regionale di riferimento.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso la farmacia e pertanto prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria. Fermo restando quanto previsto dall'applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di comunicare gli eventuali vettori utilizzati per il servizio di consegna ed eventuali variazioni degli stessi.

ART. 5 - RESI

L'impresa aggiudicataria, per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione da parte della farmacia, che provvederà ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

L'impresa aggiudicataria provvede:

- a ritirare o sostituire i prodotti erroneamente consegnati entro 30 gg dalla consegna;
- a ritirare i prodotti erroneamente ordinati dalla farmacia entro 90 gg dall'ordine (data DDT), e ad accreditare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
- al ritiro dei prodotti variati nella registrazione, nella composizione, nel foglietto illustrativo o nelle indicazioni terapeutiche; l'aggiudicatario, in tale caso, è tenuto a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, ed al ritiro dei prodotti non movimentati entro tre mesi dalla consegna.

ART. 6 – EVENTI ECCEZIONALI

Ferme restando le obbligazioni minime di cui all'articolo 4, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità della Farmacia comunale, l'aggiudicatario è obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Durante la vigenza contrattuale il Direttore della farmacia, verifica giornalmente la regolarità dell'esecuzione, con particolare riferimento alla quantità di prodotti mancanti nella fase di trasmissione dell'ordine, alla rispondenza fra merce ordinata e merce ricevuta, alle date di scadenza dei prodotti ordinati e al rispetto degli orari di consegna previsti in ciascuna farmacia. In caso di non conformità il Direttore segnala l'anomalia al Responsabile del progetto che provvede alla formale contestazione all'aggiudicatario e all'applicazione delle penalità previste nel presente CSA.

ART. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, previa applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva come attestata dal D.U.R.C. e solo a seguito della verifica della regolarità della prestazione da parte del Direttore della farmacia.

Per quanto concerne i D.P.C. ("distribuzione per conto") si precisa che i termini sono quelli previsti per legge, ossia 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura elettronica che risulti accettabile.

Per le restanti tipologie di prodotti, considerata sia la natura giuridica che l'ambito di attività della Stazione appaltante, si rimanda a quanto previsto dal DLgs 192/2012, "Modifiche al D.Lgs del 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180", ossia 60 gg. dalla data di ricezione al protocollo della fattura stessa, purché tale termine non sia gravemente iniquo per il creditore.

Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto.

Qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, in formato elettronico emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a:

FARMACIA COMUNALE – Viale Manzoni n. 30 – 15048 Valenza

P. IVA 00314770066

Codice IPA Comune di valenza: c_I570

Codice Univoco Ufficio (Farmacia Comunale): VHJ4JX

Indirizzo PEC: comune@cert.comune.valenza.al.it

Le fatture inerenti la fornitura dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto da fatturare.

Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzia irregolarità. **Contemporaneamente all'emissione delle fatture mensili, dovrà essere emessa dall'Aggiudicatario una rendicontazione riassuntiva delle stesse.**

Le fatture dovranno:

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);
- riportare il codice CIG relativo alla fornitura;
- indicare l'importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5% di cui al capoverso precedente;
- indicare il numero dell'impegno di spesa e il numero e la data della determinazione di aggiudicazione contenente l'assunzione dell'impegno suindicato;

- indicare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment), e se del caso, dell'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'appaltatore. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile alla Amministrazione per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

Le fatture dovranno inoltre riportare le seguenti informazioni:

1. il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione;
2. il prezzo al pubblico con e senza IVA evidenziando l'aliquota IVA applicata;
3. la percentuale di sconto applicata alla farmacia comunale sul prezzo al pubblico senza IVA;
4. il prezzo di acquisto dei prodotti da parte della farmacia comunale al netto dello sconto e dell'IVA. Si precisa che in mancanza degli elementi sopra indicati, le fatture saranno restituite al mittente.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura.

I farmaci veterinari, gli stupefacenti e i farmaci in DPC dovranno essere oggetto di singole e separate fatture.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso.

Ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 9 MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)

Le forniture verranno consegnate esclusivamente con documento di trasporto.

I documenti di trasporto dovranno essere intestati a FARMACIA COMUNALE – Viale Manzoni n. 30 – 15048 Valenza – Codice fiscale e Partita IVA 00314770066 e riportare (analogamente alle fatture, come indicato al precedente art. 8) le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione,
- codice Min. San.,
- prezzo al pubblico IVA esclusa,
- percentuale di sconto sul prezzo al pubblico senza IVA,

- prezzo praticato,
- prezzo netto per numero pezzi,
- percentuale IVA applicata,
- riepilogo con totale importo (imponibile e IVA).

Tutti i documenti (D.D.T., merce e corrispondenza) devono invece essere recapitati presso la Farmacia Comunale all'indirizzo suindicato

ART. 10 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI

L'aggiudicazione del presente appalto non potrà in nessun caso costituire concessione in via esclusiva.

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso di necessità o qualora le condizioni commerciali fossero più convenienti, di fare acquisti diretti presso le ditte produttrici e presso fornitori diversi dall'aggiudicatario.

Sui prodotti di cui alla tipologia D dell'articolo 2, la Farmacia potrà effettuare periodicamente delle indagini di mercato, anche avvalendosi di banche dati informatiche, o di altre indagini di mercato. Qualora risulti che i prezzi dei prodotti della predetta categoria del Fornitore aggiudicatario si discostino dai risultati dell'indagine, la Farmacia potrà rinegoziare i prezzi relativi a tali prodotti e, in caso di mancato accordo, rivolgersi a produttori concessionari autorizzati o fornitori diversi.

ART. 11 - LISTINI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire alla farmacia, attraverso la software house della farmacia (attualmente FARMALINE), i seguenti dati:

- lo sconto relativo o il prezzo di cessione di ogni singola voce oggetto della presente gara;
- il conseguente listino analitico dei prodotti trattati.

Il "listino" dovrà essere tenuto aggiornato in modo tale che il sistema informatico della farmacia sia sempre allineato ai prezzi effettivamente praticati.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, periodicamente e a suo insindacabile giudizio, la congruità del listino prezzi ad essa applicato in relazione al listino prezzi abitualmente praticato e distribuito dalla software house.

In caso di esito positivo ai controlli di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a sollevare contestazione scritta, concedendo alla controparte 15 gg. dal ricevimento della stessa per fornire le controdeduzioni necessarie. In caso di riscontrate inadempienze, la Stazione Appaltante procederà a comminare penalità, che potrebbero determinare, se gravi e ripetute, la risoluzione dello stesso contratto.

ART. 12 - PENALITA'

Il fornitore aggiudicatario, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le seguenti penali:

- a. **ritardo nella consegna**: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore alle due ore rispetto al termine massimo previsto, verrà comminata una penalità pari allo 0,1% sull'importo di aggiudicazione per ciascuna consegna effettuata in ritardo.
Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente allo 0,15% sull'importo di aggiudicazione.
- b. **consegna parziale**: nel caso in cui la merce consegnata risulti mancante di più del 5% dell'ordinata nell'ambito della stessa giornata lavorativa, verrà comminata una penalità pari allo 0,1% sull'importo di aggiudicazione per ciascuna consegna parziale. Nel caso in cui tale mancanza superi il 20% dell'ordinato nell'ambito della stessa giornata lavorativa, verrà comminata una penalità pari allo 0,15% sull'importo di aggiudicazione a consegna.
- c. **mancata corrispondenza, sia quantitativa che qualitativa, tra prodotti ordinati e consegnati**, di entità tale da compromettere il corretto svolgimento del servizio al pubblico 0,3% sull'importo di aggiudicazione per ogni evento.
- d. **prodotti mancanti**: nel caso in cui, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, la percentuale di prodotti mancanti all'atto dell'ordine (ordine minimo di 50 prodotti) fosse superiore al 25% di quanto richiesto, verrà comminata una penalità corrispondente allo 0,1% sull'importo di aggiudicazione per ogni evento. I prodotti mancanti potranno essere liberamente acquistati da altro fornitore.
- e. **consegna di farmaci con termini di validità inferiori a quelli previsti dall'art. 4 del presente CSA**: verrà comminata una sanzione pari allo 0,1% sull'importo di aggiudicazione per ciascun evento.
- f. **consegna di farmaci e parafarmaci revocati, scaduti o sospesi**: sarà comminata una sanzione pari allo 1% sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà dell'Ente di denunciare alle autorità competenti il fatto.
- g. **consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni in materia di conservazione a temperatura controllata**: sarà comminata una sanzione pari a 1% sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di denunciare alle autorità competenti il fatto. È fatto inoltre obbligo al fornitore aggiudicatario di consegnare nuovamente la merce alla farmacia nel minor tempo possibile. Resta inteso che la merce considerata non vendibile non dovrà essere fatturata.
- h. **consegna di farmaci e parafarmaci dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti**: sarà comminata una sanzione pari a 1% sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di denunciare alle autorità competenti il fatto.
- i. mancata applicazione degli sconti indicati in offerta.
- j. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.

Per i punti i) e j) la Stazione Appaltante, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicheranno una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse.

La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e ad emettere le relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia definitiva prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito.

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, la Stazione Appaltante, applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà essere maggiore del 10% del valore del contratto.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura in danno della ditta fornitrice saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, potranno essere prelevate dalla cauzione.

Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse tale percentuale, la Farmacia avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti, maggiorato del 20%.

La Farmacia comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative per la farmacia stessa. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione del contratto di fornitura. In caso di inadempimento del Fornitore aggiudicatario, la Farmacia comunale, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo, si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui al successivo comma.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Farmacia avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione

appaltante, in relazione allo stato delle forniture e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti la fornitura stessa. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura, alle modalità di espletamento del servizio indicati all'art. 4 del presente CSA;
- cessazione di attività, liquidazione giudiziaria ed altre procedure concorsuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti a causa di forza maggiore;
- superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti", come indicato al precedente art. 11;
- mancata costituzione della cauzione definitiva;
- fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto dal capitolato.

Dopo due formali contestazioni, scritte e notificate con PEC o raccomandata con A.R., anche in mancanza di applicazione delle penali di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante potrà sospendere l'esecuzione del contratto e/o dichiararlo risolto, a norma dell'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta.

Nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Stazione Appaltante di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Ente, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva costituita ai sensi della disciplina contenuta.

La decisione del committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 14 - IPOTESI DI RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso di entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all'art. 15, comma 2, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 qualora i nuovi criteri divenissero incompatibili con i presupposti del presente capitolato e le parti non addivenissero ad un accordo transitorio che consenta la prosecuzione dell'appalto fino alla naturale scadenza.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella suddetta ipotesi l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e nulla potrà avanzare per qualsiasi ragione a titolo risarcitorio.

Inoltre, potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Ente potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero qualora essi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

In caso di recesso, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Qualora il Fornitore aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, la Farmacia si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutta la cauzione definitiva.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto nonché, in generale, il far subentrare altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con la Stazione Appaltante, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere ipso iure il contratto, fatta salva la disciplina di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023.

Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell'appalto:

- fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici;
- consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati.

La Stazione Appaltante provvederà a pagare direttamente agli affidatari le prestazioni eventualmente subappaltate nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti si applica l'art. 120, comma 12, del DLgs 36/2023.

ART. 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione delle forniture oggetto del contratto, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento e con l'obbligo di manlevare e tenere indenne l'Ente ogni qualvolta essa dovesse essere chiamata in giudizio in relazione a tali titoli.

L'aggiudicataria è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed assume a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. In caso di inottemperanza a tali obblighi, l'Ente procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando la competente autorità non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati adempiuti.

ART. 20 - NORME FINALI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle specifiche normative applicabili in materia, oltre alle norme applicabili contenute nel Codice civile e nel D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 – RISCHI DA INTERFERENZA

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto che prevedono la mera fornitura dei prodotti occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale e degli

altri servizi connessi, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro per quanto di sua competenza.